

AVV. ROBERTO MOLteni  
PIAZZA AFFARI 7  
23900 Lecco  
TEL 0341-260240  
FAX 0341-284742



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Si notifica  
A MANI OBBL 17/05/2011  
*[Signature]*

SEZIONE *[Handwritten]*

REG.GENERALE

N° 9/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LECCO

SEZIONE 3

12/05/2011 ore 15:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- |                                 |          |            |
|---------------------------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> ANNONI | FLAVIO   | Presidente |
| <input type="checkbox"/> SECCHI | MAURIZIO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> AONDIO | FRANCO   | Giudice    |
| <input type="checkbox"/>        |          |            |
| <input type="checkbox"/>        |          |            |
| <input type="checkbox"/>        |          |            |
| <input type="checkbox"/>        |          |            |

53/03/11

PRONUNCIATA IL:

12 MAG 2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13 GIU 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n° 9/11  
depositato il 05/01/2011

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° [redacted] I.V.A. + IRPEF  
contro EQUITALIA ESATRI S.P.A. - MILANO  
difeso da:  
RIVA AVV. FORTUNATO  
PIAZZA DEGLI AFFARI N. 12 23900 LECCO

Mag. D. SCHIAVONE *[Signature]*




proposto dal ricorrente:

[redacted]

difeso da:  
MOLTENI AVV. ROBERTO  
PIAZZA AFFARI 7 23900 LECCO LC

La presente copia composta di  
n. 9 fogli, è conforme all'originale  
depositedo presso questo  
Ufficio.  
Lecco, 13 GIU 2011  
B. [Signature]





## CONCLUSIONI

### **Nell'interesse del ricorrente**


voglia l'illustrissima Commissione Provinciale Tributaria di LECCO, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione, per i motivi di cui in premessa,

in via preliminare e cautelare: disporre la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione ipotecaria oggetto dell'odierna impugnazione;

in via principale: dichiarare nulla e/o annullare l'iscrizione di ipoteca, sull'immobile specificato in premessa, del [REDACTED] Registro Particolare 8345 - Registro Generale 36512 Pubblico Ufficiale Equitalia Esatri Spa repertorio [REDACTED], per i motivi di cui in premessa e per l'effetto ordinare ad Equitalia Esatri Spa la cancellazione dei pubblici registri a proprie spese.

### **Nell'interesse di Equitalia Esatri Spa**

#### in via preliminare

- rigettare l'istanza di sospensione stante l'inesistenza dei presupposti di legge per i motivi dedotti;
  - dichiarare l'inammissibilità del ricorso relativamente al debito contributivo stante la carenza di giurisdizione del giudice speciale per i motivi di cui in narrativa;
- 

#### nel merito

accertata la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione Equitalia Esatri Spa nel dar corso all'iscrizione ipotecaria impugnata,



rigettare perché infondate in fatto ed in diritto ,per i motivi di cui in narrativa, tutte le domande ed eccezioni svolte dal signor YE ZAIXIN nei confronti della convenuta.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.

### OGGETTO DEL RICORSO

Trattasi di impugnazione del provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili del ricorrente effettuato dall'agente della riscossione Equitalia Esatri Spa per debiti tributari e contributivi.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso spedito in originale ad Equitalia Esatri Spa in data 13 dicembre 2010 e depositato in copia conforme presso la Commissione Tributaria Provinciale di LECCO in data 5 gennaio 2011, **assistito e difeso come in epigrafe, si costituiva in giudizio il ricorrente esponendo quanto segue:**

"1) omessa indicazione degli asseriti crediti nella lettera di comunicazione di iscrizione di ipoteca del 13 ottobre 2010 e mancata allegazione degli estratti di ruolo.

*La mera allegazione del prospetto A non soddisfa l'obbligo di motivazione degli atti così come previsto dall'articolo 7 della legge 212/2000. Non sono stati allegati neppure gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento.*

2) omessa allegazione nella lettera del 13 ottobre 2010 della nota di iscrizione ipotecaria rilasciata dal competente Ufficio del Territorio

La mancata allegazione all'atto impugnato della nota di iscrizione ipotecaria costituisce anch'essa violazione dell'articolo 7 della legge 212/2000 in quanto se nel provvedimento impugnato si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto dal contribuente lo stesso deve essere allegato a pena di nullità (conforme CTP Parma 10/2/2010).

3) Illegittimità della comunicazione dell'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento e nullità ovvero inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali oggetto dell'ipoteca.

Contesta la validità del processo di notifica delle cartelle esattoriali di pagamento indicate nell'allegato A con onere della prova a carico di Equitalia Esatri Spa dell'avvenuta notifica.

Peraltro è pacifico in giurisprudenza che, decorso un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali, prima dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili del contribuente allo stesso deve essere notificato atto di intimazione di pagamento proprio perché la misura cautelare, anche se estranea al processo esecutivo, è comunque prodromica allo stesso (conformi ctp Milano 30/4/2009, ctp Milano 137/03/009, ctp Lecco 96/3/2010).

Con controdeduzioni depositate in data 11 febbraio 2011 si costituiva in giudizio Equitalia Esatri Spa esponendo quanto segue:

"ha ricevuto i ruoli per complessivi euro 38.791,41 ed ha provveduto a notificare al contribuente n. 19 cartelle esattoriali e successivamente in data 22 settembre 2010 ha iscritto ipoteca sui

beni immobili del ricorrente a cui inviava, in data 13 ottobre 2010, comunicazione dell'avvenuta iscrizione.

In via preliminare eccepisce la giurisdizione della Commissione Tributaria, in relazione ai ruoli riguardanti i contributi previdenziali in quanto trattasi di materie di competenza del Tribunale - Sezione Lavoro ex articolo 24 del decreto legislativo 46/99 commi 5 e 6. Peraltro fa rilevare che l'opposizione avanti alla Autorità Giudiziaria Ordinaria sarebbe tardiva in quanto risultano decorsi i 40 giorni previsti per impugnare i ruoli in tale sede.

L'eccezione del ricorrente sulla mancata indicazione, nella lettera con cui è stata comunicata l'iscrizione ipotecaria, sia dei crediti tributari che l'omessa l'allegazione della nota di iscrizione è infondata ai sensi dell'articolo 77 del d.p.r. 602/73.

Per iscrivere ipoteca, infatti, è sufficiente rispettare il decorso dei termini di cui all'articolo 50 comma 1 del d.p.r. 602/73 senza alcun obbligo della notifica dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 comma 2 in quanto trattasi di misura cautelare antecedente la fase esecutiva.

Con ulteriore memoria del 28 aprile 2011 il ricorrente ribadiva quanto già indicato nel ricorso originale focalizzandosi su quanto segue:

"Equitalia non ha contestato anzi ha ammesso di non aver allegato gli estratti di ruolo, la nota di iscrizione ipotecaria e di non aver inviata la lettera di intimazione al pagamento.



*Controparte non ha prodotto alcun documento atto a provare di aver notificato le cartelle di pagamento su cui è stata fondata l'iscrizione ipotecaria.*

*La competenza sull'iscrizione di ipoteca, risulta nella fattispecie della Commissione Tributaria in quanto le domande riguardano vizi propri sul procedimento di formazione del provvedimento cautelare e non il merito della pretesa cioè i tributi ed i contributi previdenziali. Peraltro non è ipotizzabile una frammentazione dell'ipoteca in base ai diversi giudici competenti (ctr Lazio n. 222 del 2/12/2009).*

*La mancata allegazione della nota di iscrizione ipotecaria costituisce violazione dell'articolo 7 della legge 212/2000 con conseguente illegittimità dell'atto stesso.*

*La mancata notifica dell'intimazione ad adempiere prevista dall'articolo 50 comma 2 del dpr 602/73, da effettuarsi decorso un anno dalla notifica delle cartelle, comporta anch'essa illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.*

*La mancata attivazione della fase espropriativa, del termine annuale comporta infatti l'inefficacia del ruolo come titolo esecutivo sino alla notifica dell'intimazione ad adempiere.*

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto

in relazione alla eccepta competenza di Giurisdizione codesta Commissione la ritiene infondata . Al riguardo sull'iscrizione di ipoteca l'articolo 19 comma 1 lettera e bis) del decreto legislativo 31

dicembre 1992 n.546 prevede espressamente che le Commissioni Tributarie risultino competenti a decidere sulle iscrizioni ipotecarie.

Il presente giudizio, infatti, non ha ad oggetto il merito, bensì la legittimità della procedura che ha portato il concessionario della riscossione ad iscrivere l'ipoteca sugli immobili del ricorrente.

La autonoma impugnabilità dell'iscrizione ipotecaria è stata confermata, come *obiter dictum*, dalla Corte di Cassazione a sezioni unite che con la decisione n. 3001 del 8 febbraio 2008 si è espressa come segue **"la cartella di pagamento assurge a strumento in cui viene soltanto enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale; quindi, a differenza del fermo dei beni mobili registrati e della iscrizione di ipoteca, non possiede alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui la l'obbligazione è stata enunciata"**.

Quanto sostenuto dal concessionario della riscossione, sulla competenza del giudice ordinario in relazione ai contributi può essere condivisa soltanto in relazione al merito anche perché l'articolo 2809 del codice civile non consente la divisibilità dell'ipoteca e pertanto un'eventuale ripartizione di giurisdizione come richiesto avrebbe violato la predetta norma.

L'iscrizione di ipoteca peraltro deve necessariamente essere fondata su un titolo che la preveda. Nella fattispecie il titolo è costituito dai ruoli che vengono portati a conoscenza del contribuente a mezzo delle cartelle esattoriali. Atti questi ultimi la cui validità presuppone una legittima procedura di notifica al debitore.

Nella fattispecie il concessionario della riscossione ha prodotto in giudizio solo l'allegato A in cui ha riepilogato una serie di cartelle senza però fornire la prova di averle correttamente e tempestivamente notificate al contribuente.

L'omessa notifica peraltro è stata espressamente eccepita dal ricorrente nel presente giudizio.

Pertanto in assenza di notifica (o prova dell'avvenuta notifica) delle cartelle esattoriali, contenenti l'indicazione dei ruoli, quali titoli esecutivi, al ricorrente, viene a cadere il presupposto del diritto all'iscrizione ipotecaria che pertanto risulta illegittima.

Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria rilevabile anche ai sensi dell'articolo 77 del d.p.r. 602/73 che al comma 1 testualmente recita:

*"decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50 comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede".*

Il richiamo al termine di cui al comma 1 dell'articolo 50, cioè *"sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento"* nella fattispecie non risulta decorso.

Infatti, risultando omessa o comunque non provata la regolare e tempestiva notifica delle cartelle indicate nell'allegato A in mancanza del *dies a quo* non poteva logicamente decorrere il termine di 60 giorni per una valida iscrizione dell'ipoteca.


P. Q. M.



accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'iscrizione ipotecaria con cancellazione a cura e spese di Equitalia Esatri Spa. Liquidata le spese di giudizio carico dalla parte soccombente in euro 3.000,00 oltre accessori.

Lecco li, 12 maggio 2011

Il Relatore



Il Presidente

